

**Al Presidente del Consiglio
Comunale di Sona (VR)**

**Ai Consiglieri comunali del
Comune di Sona (VR)**

Piazza Roma, 1
37060 Sona (VR)

E p.c. Al Sindaco del
Comune di Sona

Agli Assessori del
Comune di Sona

Sona, 17 febbraio 2014

MOZIONE

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER PROCEDURA GIUDIZIALE – IMPUGNAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 2814 DEL 30/12/2013 DI AUTORIZZAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA IN LOC. CA DI CAPRI, PRESENTATO DALLA DITTA ROTAMFER.

PRESO ATTO che in data 09/10/2009 la ditta Rotamfer ha presentato un progetto di variante sostanziale al progetto di ampliamento approvato con DGRV 62/2003 finalizzato alla messa in sicurezza della discarica;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione VIA regionale in data 21/09/2010, n° 315, con 13 prescrizioni:

1 - gli eventi relativi al III° lotto e le attuali forme di tutela ambientale non danno allo stato attuale ragionevole garanzia che con l'introduzione di ulteriore fluff non si possono sviluppare ulteriori fenomeni di combustione/autocombustione e pertanto presso ed esclusivamente nel 3° lotto e solo ai fini della messa in sicurezza operativa della discarica, potranno essere conferiti i rifiuti di cui ai seguenti codici CER ...(omissis codici)... nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 03/08/2005, relativamente ai limiti di accettabilità per le discariche di rifiuti inerti e compatibilmente con gli apprestamenti tecnologici presenti;

omissis

13 - l'efficacia dell'autorizzazione è subordinata al dissequestro dell'area da parte dei competenti Organi Giudiziari.

PRESO ATTO che in data 28/05/2013 la ditta Rotamfer ha presentato istanza per:

- 1) *la revisione delle prescrizioni 1 e 13 contenute nel parere della Commissione VIA regionale n°315 del 21/09/2010,*
- 2) *l'approvazione del progetto nella formulazione originaria,*
- 3) *l'inserimento della discarica nella sottocategoria di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27/09/2010 con modifica dei limiti di ammissibilità dei rifiuti oltre le deroghe consentite dall'art 10 del medesimo decreto;*

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n°49 del 18/10/2013 con la quale è stato espresso all'unanimità parere contrario all'istanza di revisione del parere della Commissione VIA n° 315 del 21/09/2010;

VISTO il nuovo parere espresso dalla Commissione VIA regionale in data 23/10/2013 n° 441 che approva:

- 1) lo smaltimento di ulteriori 378.187 mc di car fluff concedendo rilevanti deroghe sui limiti di accettabilità;
- 2) lo smaltimento di 2.997.937 mc di rifiuti conto terzi che dovranno rispettare i limiti di accettabilità per le discariche di rifiuti non pericolosi invece che quelli per discariche di inerti, come stabilito col parere 315/10;

VISTO il parere per il rilascio dell'A.I.A. espresso in data 06/11/2013 n° 445 che:

- 1) autorizza lo smaltimento dei rifiuti, lo stoccaggio del percolato e le emissioni in atmosfera;
- 2) attribuisce al gestore l'intero onere dei controlli sui rifiuti conferiti e sulla propria attività;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2814 del 30/12/2013 di approvazione della *"Variante sostanziale al progetto di ampliamento del 3° lotto approvato con DGRV 662/06, finalizzato alla messa in sicurezza generale della discarica"*;

RITENUTO che l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuto car-fluff maggiormente contaminato (sono concesse delle deroghe ai limiti per rame e DOC superiori alle discariche per rifiuti pericolosi) introduca nuovi fattori di alto rischio alla salute e all'ambiente, maggiori della situazione attuale e di quella ante sequestro;

RITENUTO che le motivazioni dell'autorizzazione siano insufficiente e prevedano sistemi di controllo e contenimento del rischio puramente teoriche che, non tenendo minimamente conto di quanto è già stato accertato dall'Autorità Giudiziaria, affidano alla stessa richiedente Rotamfer la verifica del livello di tossicità e nocività dei rifiuti conferiti con l'insorgenza di un evidente conflitto di interessi;

CONSIDERATO che l'area interessata è situata in zona di ricarica degli acquiferi che, per la sua fragilità ed importanza vitale per buona parte della popolazione della provincia di Verona, deve essere sottoposta ad un elevato grado di tutela;

PRESO ATTO che nel corso degli anni l'attività di gestione della discarica da parte della ditta Rotamfer è stata causa di interventi dell'A.G. per gravi infrazioni alla normativa ed alle autorizzazioni rilasciate e che la sua inaffidabilità circa comportamenti consentiti è già stata più volte comprovata;

RITENUTO che la riapertura della discarica con le modifiche apportate non rientra nel progetto di messa in sicurezza ma costituisca unicamente un aggravio dei rischi per il territorio circostante e la salute delle persone che lo abitano;

OSSERVATO che la messa in sicurezza del sito in loc. Cà di Capri debba avvenire nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea ed avendo primariamente riguardo all'interesse pubblico alla salvaguardia della salute e dell'ambiente,

CONSIDERATO che è in discussione in Parlamento la legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013 che introduce importanti *"Misure volte alla realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale"* volte a consentire la stipula, da parte dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata, di accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica.

DELIBERA

- 1) di impegnare l'Amministrazione Comunale ad impugnare la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2814 del 30/12/2013, davanti al Tar del Veneto, per chiederne l'annullamento;
- 2) di incaricare alla stesura ed al dibattimento del ricorso un legale di dimostrata conoscenza della materia;
- 3) di impegnare l'Amministrazione Comunale a ricercare soluzioni amministrative, anche in accordo con la ditta proponente, che portino al completamento della discarica ovvero alla sua messa in sicurezza nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla Commissione VIA regionale in data 21/09/2010, n° 315 (divieto di conferimento di car-fluff, rispetto dei limiti delle sostanze chimiche tossiche).
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Sona, 17 febbraio 2014

I Proponenti

ENRICO CORDIOLI